

Nuova disciplina del conflitto di interessi

(A.C. 1318, *Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo. Delega al governo per l'integrazione del Decreto del presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali. Principi in materia di conflitti di interessi dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali*)

Testo a fronte

tra il testo del relatore presentato il 20 febbraio 2007 e adottato come testo base dalla Commissione e la **Proposta Astrid** del novembre 2006

(testo a fronte a cura di Astrid)

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE 20 febbraio 2007	PROPOSTA ASTRID novembre 2006
Capo I PRINCÌPI GENERALI	
Art. 1. (<i>Esclusiva cura degli interessi pubblici</i>)	Art. 1. (art. 1 V) (<i>Ambito di applicazione</i>)
1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici e ad evitare che i loro interessi privati possano condizionare le loro decisioni e la loro attività. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo generale di astenersi dagli atti che possano fondatamente apparire condizionati dai loro privati interessi.	1. I titolari di cariche di governo statali, regionali e locali, nonché i componenti delle Autorità indipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici e ad evitare che i loro interessi privati, personali o familiari, possano esercitare influenza sulle loro decisioni e attività.
Art. 2. (<i>Conflitto di interessi</i>)	Art. 2. (<i>Incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali</i>).
1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica o	1. E' incompatibile con le cariche di governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni

di un ufficio pubblico è titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche. 2. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica o di un ufficio pubblico è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche.	carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non derivanti dalla funzione governativa svolta. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, i relativi rapporti si risolvono di diritto dal momento del giuramento del titolare di cariche di governo. 2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di governo sono collocati in aspettativa per la durata della carica, con decorrenza dal momento del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. 3. I titolari delle cariche di governo non possono esercitare, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, attività imprenditoriali, né svolgere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal momento del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. Dal medesimo momento gli atti da essi eventualmente adottati nell'esercizio dei predetti incarichi e funzioni o comunque nello svolgimento di attività imprenditoriali e i voti da essi espressi sono nulli. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai titolari degli incarichi di governo o equiparati di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, anche nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico. 5. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero e sono
---	--

Capo II
PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 3.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai titolari di cariche di Governo.
2. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

Art. 1 (art. 3 V)

2. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo nazionali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per i titolari delle cariche di governo regionali si intendono il Presidente della Regione e i membri delle giunte regionali

5. Ai fini della presente legge, ai titolari di cariche di governo sono equiparati i componenti delle Autorità indipendenti. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro delle riforme istituzionali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti le Autorità indipendenti, uniformandole ai principi desumibili dalla presente legge. Le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. Trascorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

Art. 10. (art. 3 V)

(Cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi)

1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della

Art. 4. (Dichiarazioni). 1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle	cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di governo o ad impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni: a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado; b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine. Art. 11. (art. 3 V) (Imprese titolari di concessioni) 1. La Commissione può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica, nei confronti di imprese controllate direttamente o indirettamente dal titolare di cariche di governo o dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in caso di grave violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, di cui i medesimi siano responsabili. 2. Le imprese in cui i soggetti di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 6 e 10, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Tali imprese non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata. 3. I commi precedenti non si applicano dopo che le partecipazioni siano state affidate alla gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 8. Art. 4. (art. 4 V) (Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del patrimonio. Sanzioni) 1. Entro venti giorni dall'assunzione della
---	--

cariche di cui all'articolo 3, il titolare della stessa dichiara all'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi di cui all'articolo 10, di seguito denominata «Autorità»: a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti; b) i propri impieghi pubblici o privati; c) la propria iscrizione in albi professionali; d) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici ricoperte nei dodici mesi precedenti; 2. Entro quaranta giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3, il titolare della stessa è tenuto a depositare all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati: a) i diritti reali e di godimento su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; b) la titolarità di imprese individuali; c) le azioni o le quote di partecipazione in società; d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti; e) gli altri valori mobiliari posseduti; f) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura. 3. Le dichiarazioni indicate nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi, ai beni e alle attività detenuti all'estero. 4. Alla dichiarazione indicata nel comma 2 è allegata una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche, nonché un elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili di valore superiore a 25 mila euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.	carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1 dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì, l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo. Ove essi non consentano, il titolare della carica di governo è tenuto a dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei loro beni e attività patrimoniali. 3. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica di governo, o i soggetti di cui al comma 2, dichiarano essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari.
--	---

6

14. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte non veritiere. 15. Di ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione, il presidente dell'Autorità informa il presidente del Consiglio dei Ministri e denuncia all'autorità giudiziaria l'avvenuto inadempimento. 16. L'Autorità può compiere accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni attraverso il nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 13, comma 4. 17. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo facendone richiesta scritta all'Autorità. Entro centoventi giorni dalla sua prima riunione, la medesima Autorità stabilisce le regole per l'accesso degli aventi diritto alla suddetta documentazione.	dichiarazione. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o mendaci, la Commissione: a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine della Guardia di finanza e degli altri corpi di polizia dello Stato; Art. 4, c.4, lett b) (c. 14 V) procede, tenuto conto della gravità dell'infrazione, a irrogare al titolare della carica di governo e agli altri soggetti interessati una sanzione amministrativa non inferiore alla metà e non superiore al doppio del reddito complessivo quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali; Art. 4, c.4, lett c) (c. 15 V) c) informa contestualmente, per le cariche di governo statali, il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Camere nonché, per le cariche di governo regionali, il presidente della Regione e del consiglio regionale interessato e comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente Procura della Repubblica, per le iniziative di loro competenza.
--	--

Art. 5. (Incompatibilità).	Art. 2. (art. 5 V) (Incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali).
1. Le cariche di cui all'articolo 3 sono incompatibili con: a) qualunque carica o ufficio pubblico non inerente alla funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l'esercizio di una funzione di Governo; b) qualunque impiego pubblico o privato. 2. Le cariche di Governo sono incompatibili con: a) l'esercizio di attività professionali, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite; b) l'esercizio di attività imprenditoriali; c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici. 3. I dipendenti pubblici e privati che assumano una delle cariche di cui all'articolo 3 sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. 4. Dopo l'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica pubblica. 5. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2. 6. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 deve optare tra il mantenimento di tale carica o della posizione che l'Autorità avrà ritenuto incompatibile, entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione dell'accertamento. Il mancato esercizio del diritto di opzione nei termini previsti determina la decadenza dalla carica.	1. E' incompatibile con le cariche di governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non derivanti dalla funzione governativa svolta. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, i relativi rapporti si risolvono di diritto dal momento del giuramento del titolare di cariche di governo. 2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di governo sono collocati in aspettativa per la durata della carica, con decorrenza dal momento del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. 3. I titolari delle cariche di governo non possono esercitare, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, attività imprenditoriali, né svolgere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal momento del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. Dal medesimo momento gli atti da essi eventualmente adottati nell'esercizio dei predetti incarichi e funzioni o comunque nello svolgimento di attività imprenditoriali e i voti da essi espressi sono nulli. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai

Art. 6. (Astensione). 1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, che, pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, ancorché non esclusivo, stabilisce, con propria deliberazione, i casi in cui il medesimo soggetto è tenuto ad astenersi, salvo che sia necessaria l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7. 2. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni destinate a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, un vantaggio economicamente rilevante, stabilisce, con propria deliberazione, i casi in cui il medesimo soggetto è tenuto ad astenersi, salvo che sia necessaria l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7. 3. Quando il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 dubiti della sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione come determinato dall'Autorità a norma dei commi precedenti, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una	titolari degli incarichi di governo o equiparati di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, anche nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico. 5. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero e sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica. Art. 3. (art. 6 V) (Conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali) 1. La proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche all'estero, di patrimoni immobiliari e mobiliari da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 1 sono suscettibili di dar luogo a conflitto d'interessi nei casi previsti dalle disposizioni della presente legge. 2. Sono altresì suscettibili di dar luogo a conflitti di interessi, nei casi previsti dalle disposizioni della presente legge, la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche all'estero, di patrimoni immobiliari o mobiliari da parte del coniuge non separato o dei parenti e affini entro il secondo grado di uno dei soggetti di cui all'articolo 1. 3. La Commissione di cui all'articolo 5, esaminate le dichiarazioni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 4, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali autorità di settore, accerta caso per caso se, dati i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di governo, la proprietà, il possesso o la disponibilità delle attività patrimoniali stesse siano suscettibili di determinare conflitti di interessi. 4. I beni mobili, nonché, se strumentali ad un'attività di impresa o comunque ad attività
---	--

deliberazione, è tenuto ad investire immediatamente della questione l'Autorità. 4. L'Autorità dovrà pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato potrà ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi. 5. Nel caso in cui l'Autorità disponga l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, stabilisce altresì, con propria deliberazione scritta, i casi in cui, in attesa del completamento delle operazioni finanziarie di alienazione o separazione patrimoniale idonee ad escludere la possibilità di azione in conflitto di interessi, il titolare della carica di Governo deve astenersi dal prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, al fine di evitare ogni possibile conflitto di interessi. 6. Salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, in caso di violazione dell'obbligo di astensione imposto dal presente articolo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. In ogni caso, l'Autorità informa l'autorità giudiziaria perché questa possa valutare la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 323 del codice penale. 7. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri. 8. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti. Art. 7. <i>(Separazione degli interessi).</i> 1. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità accerta la consistenza delle partecipazioni detenute, anche per interposta persona, in imprese, dal titolare di una carica di Governo. Nel caso in cui vi siano ritardi nel ricevimento di dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 7, l'Autorità provvede comunque agli accertamenti possibili sulla base delle altre dichiarazioni, salvo procedere alla loro integrazione, dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti. 2. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, risulti che il titolare della carica di Governo ha, anche per interposta persona, la	aventi scopo di lucro, i beni immobili, posseduti, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, dai titolari di cariche di Governo o dai soggetti di cui al comma 2, ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge solo se il loro valore complessivo supera i 10 milioni di euro. Sono comunque esclusi i beni mobili o immobili effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale del titolare della carica di governo o dei suoi familiari, a tal fine indicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 4, e salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. 5. Il possesso, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese peranti nel settore pubblicitario, determina sempre un conflitto di interessi, salvo che la Commissione di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le Autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attestino la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore di attività, ovvero accerti che l'organo di governo di cui l'interessato è componente non possa, né direttamente né indirettamente, influenzare l'attività dell'impresa stessa 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso di possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori dei servizi pubblici e delle opere pubbliche di interesse regionale e delle comunicazioni a diffusione regionale, quando gli interessati siano titolari di cariche di governo regionali. 7. Alle attività patrimoniali che, ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 siano giudicate suscettibili di determinare conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8. 8. Anche al di fuori dei casi disciplinati dal presente articolo, i titolari di cariche di governo
---	--

titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di un'impresa, qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore ai 15 milioni di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e lo invita a optare tra l'alienazione dell'impresa o delle partecipazioni in questa detenute, nella misura sufficiente a riportarne la consistenza al di sotto delle previste soglie di rilevanza, ovvero la costituzione di un <i>trust</i> interno a norma dell'articolo 8 della presente legge. 3. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di costituire un <i>trust</i> interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8 su un'altra parte dei propri beni, oppure di procedere all'alienazione dei beni ed al conferimento del ricavato in un <i>trust</i> interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8. 4. Le opzioni di cui ai commi precedenti devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i dieci giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 2. 5. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione, alla stessa deve provvedersi, secondo un piano concordato con l'Autorità, nel quale saranno indicati quali beni è necessario dismettere ed in quale quantità, nonché i limiti di reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un <i>trust</i> interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8. 6. Il completamento delle operazioni di alienazione previste nel piano di cui al comma 5 deve avvenire entro i successivi novanta giorni, prorogabili per non più di una volta, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile. 7. Completate le operazioni in conformità al piano di cui al comma 5, una volta accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il	sono comunque tenuti ad astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, recando ad essi anche indirettamente un beneficio economico. 9. In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente, e salvo che il fatto non costituisca reato, la Commissione di cui all'articolo 5 applica al titolare della carica di governo una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di cinquantamila euro a un massimo di un milione di euro. 10. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10% negli altri casi. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
--	--

medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere eventualmente casi in cui è tenuto ad astenersi a norma dell'articolo 6. 8. Il titolare della carica di Governo se opta per l'istituzione di un <i>trust</i> interno come disciplinato all'articolo 8, nei successivi sessanta giorni sottopone l'atto costitutivo del medesimo all'Autorità per l'approvazione. 9. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di elementi dell'atto costitutivo ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni. 10. L'Autorità rilascia quindi al titolare della carica di Governo una dichiarazione in cui attesta che l'atto costitutivo del <i>trust</i> ai fini di cui alla presente legge è valido, riservandosi di rilasciare l'ulteriore dichiarazione attestante che l'interessato è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge una volta che il <i>trustee</i> ha proceduto alla trasformazione del patrimonio nella misura ritenuta necessaria dall'Autorità stessa, nei termini previsti all'articolo 8, comma 3. 11. Il mancato esercizio del diritto di opzione entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero la mancata realizzazione delle alienazioni necessarie o della costituzione del <i>trust</i>, entro i termini previsti dalla legge, e per responsabilità dell'interessato, determinano la decadenza dalla carica di Governo. Art. 8. (Disciplina del <i>trust</i> cieco). 1. Ai <i>trust</i> interni istituiti in ottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 7 si applicano le disposizioni della legge straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, a norma della legge 16 ottobre 1989, n. 364 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai <i>trust</i> e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985». 2. In ogni caso, i suddetti <i>trust</i> devono conformarsi, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, alle disposizioni di cui al presente articolo. 3. L'atto con cui il titolare di una carica di Governo costituisce un <i>trust</i> interno per i fini di cui alla	Art. 7 (art. 8 V) (Procedimento per la prevenzione dei conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali) 1. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3, qualora giudicate suscettibili di determinare conflitti di interessi, la Commissione, sentite, se del caso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti Autorità di settore, sottopone agli interessati, entro il termine di tre mesi dall'assunzione della carica, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 8. Entro i successivi venti giorni, i soggetti di cui all'articolo 1, con l'accordo, ove necessario, di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, possono sottoporre alla Commissione osservazioni e rilievi o proporre
--	--

presente legge deve almeno: a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento, per giustificati ed insuperabili motivi, la legge regolatrice del <i>trust</i> scelta dal disponente; b) prevedere il potere di disposizione dei beni conferiti da parte del <i>trustee</i>; c) individuare un <i>trustee</i> con le caratteristiche di cui al comma 5; d) individuare i beneficiari del <i>trust</i>. Il beneficiario può coincidere anche con il disponente; e) nel caso in cui sia prevista dalla legge prescelta l'individuazione di un «guardiano», indicarlo nell'Autorità, la quale vigila, in ogni caso, sul corretto adempimento del <i>trust</i>, secondo quanto previsto al comma 12; f) prevedere l'obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, da esperire, in caso di controversie, avanti ad un conciliatore nominato dall'Autorità o da soggetto o ente dalla stessa individuato. g) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di <i>trustee</i> sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità; 4. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 10, il <i>trustee</i> provvede alla trasformazione del patrimonio conferito nella misura indicata dall'Autorità. 5. Il <i>trustee</i> del <i>trust</i> istituito dal titolare della carica di Governo per i fini di cui alla presente legge deve: a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali; b) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di <i>trustee</i>; c) avere una consolidata esperienza in materia di <i>trust</i>; d) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie; e) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al quarto grado del titolare della carica di Governo; f) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del titolare della carica di Governo, del coniuge, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, dei suoi conviventi, dei suoi soci in qualsiasi società o dei suoi associati in associazioni professionali, o dei beneficiari del <i>trust</i>;	misure alternative. La Commissione esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche assentite dagli interessati. Essa adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di quattro mesi dalla data dell'assunzione della carica di governo. 2. In ogni caso, a far tempo dalla data della proposta della Commissione di cui al comma 1, l'esercizio del diritto di voto delle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente e anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, facciano parte delle attività patrimoniali degli interessati, è sospeso sino all'applicazione delle misure di cui all'articolo 8, e sempre che la Commissione non disponga diversamente. Nei sessanta giorni successivi le assemblee delle società, nelle quali i soggetti, di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, possiedono partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 3, sono convocate per deliberare sulla conferma o sulla sostituzione dei relativi amministratori. Ove l'assemblea non fosse convocata entro il predetto termine, il Tribunale, su ricorso della Commissione, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla. Art. 8. (art. 8 V) (Misure tipiche per la prevenzione dei conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali) 1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi rendendo progressivamente non conoscibile, da parte del titolare delle cariche di Governo e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, la composizione attuale del proprio patrimonio, rilevante ai sensi dell'articolo 3, la Commissione può disporre che i beni di cui al medesimo articolo 3, e quelli provenienti dalle operazioni di cui al successivo comma 10, siano affidati, entro il termine da essa stabilito, ad una gestione fiduciaria disciplinata dalle disposizioni dei commi seguenti. 2. L'affidamento in gestione dei beni di cui al comma precedente ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un
---	---

g) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei tre anni precedenti, in qualunque modo detenute dal titolare della carica di Governo, dal coniuge, dai suoi parenti o affini fino al secondo grado, dai suoi conviventi, dai suoi soci in qualsiasi società o dai suoi associati in associazioni professionali, o dai beneficiari del <i>trust</i>; h) non avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del <i>trust</i>; i) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del <i>trust</i>; l) non avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, comunque rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del <i>trust</i>; m) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, debitori o creditori del titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o dei beneficiari del <i>trust</i>; n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione. o) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di <i>trustee</i> di importo non inferiore a 15 milioni di euro; p) non avere a proprio carico alcun procedimento civile o penale per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti. 6. Sul <i>trustee</i> gravano gli obblighi di: a) assicurare e mantenere la massima riservatezza	soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dalla Commissione, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa e il Governatore della Banca d'Italia. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione deve espressamente prevedere che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite della Commissione. Non sono ammessi altri rapporti fra il gestore e il titolare della carica di governo o i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione della Commissione. 3. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 riacquistano di diritto la gestione del patrimonio, salvo diverso accordo tra le parti. 4. I creditori dei soggetti di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, possono far valere i propri diritti su tutto il patrimonio degli stessi, ivi compresi i beni affidati in gestione ai sensi dei commi precedenti. I predetti soggetti possono richiedere al gestore, per il tramite della Commissione, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale del patrimonio affidato in gestione, di somme di danaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. I soggetti di cui agli articoli 1 e 3 comma 2 possono altresì comunicare al gestore, per il tramite della Commissione, che intendono opporsi al credito e possono a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a
---	---

con chiunque circa la qualità dei beni del <i>trust</i> istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari; b) agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze; c) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di <i>trustee</i> del <i>trust</i> costituito dal titolare della carica di Governo, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso <i>trustee</i>, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il <i>trustee</i> appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha costituito un <i>trust</i> di cui è <i>trustee</i>; d) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità; e) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti penali o civili nei suoi confronti per <i>mala gestio</i> o violazione degli obblighi fiduciari che gli fanno carico; f) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni in <i>trust</i> da parte del conferente o di suoi parenti o affini fino al secondo grado, o di suoi conviventi o comunque dei beneficiari del <i>trust</i>; g) fornire al conferente, agli eventuali diversi beneficiari, e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in <i>trust</i>, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito ad una relazione scritta, anche se non previsto nell'atto istitutivo di <i>trust</i>, entro il 30 aprile di ciascun anno; h) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini perentori indicati dalla stessa. 7. Il <i>trustee</i> ha facoltà di: a) chiedere prescrizioni e direttive all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità; b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo di <i>trust</i>, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato all'Autorità, al conferente e agli eventuali diversi beneficiari. Dal momento del ricevimento del preavviso, il conferente ha quaranta giorni di tempo per individuare un nuovo <i>trustee</i> da sottoporre all'approvazione dell'Autorità a norma dell'articolo 7. 8. Qualsiasi richiesta che il disponente o eventuali altri beneficiari intendano rivolgere al <i>trustee</i> deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. La	proporre le eccezioni e le azioni a tutela del patrimonio. 5. Il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione del patrimonio affidato in gestione disponendo a tal fine dei beni che lo compongono. I soggetti di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite della Commissione, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione. Ove ritengano non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai predetti resoconti periodici, essi possono richiedere la sostituzione del gestore alla Commissione, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2. 6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire gli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione. 7. Il gestore è tenuto ad amministrare il patrimonio conferitogli con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo un dettagliato rendiconto contabile della gestione. 8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo o ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, allo stesso si applicherà una sanzione pari, nel minimo, al cinque per cento del patrimonio gestito e, nel massimo, al dieci per cento del medesimo.
--	---

risposta dovrà essere fornita dal <i>trustee</i> per iscritto ed essere ugualmente sottoposta alla previa autorizzazione della medesima Autorità. 9. Il <i>trustee</i>, ferme restando ulteriori ipotesi di responsabilità accertate dall'autorità giudiziaria e salvo quanto previsto al comma 10, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile in caso di: a) divulgazione di informazioni relative al <i>trust</i> ed ai beni dello stesso, diverse da quelle consentite ai sensi del presente articolo, o autorizzate dall'Autorità; b) conflitto di interessi come inteso al comma 6, lettera c), anche laddove il comportamento che ha determinato tale conflitto di interessi non sia sanzionato o censurato dalla legge regolatrice del <i>trust</i> prescelta dal disponente. 10. Il <i>trustee</i> che si renda responsabile di uno dei comportamenti indicati al comma 9 è revocato dal disponente o dall'Autorità. La revoca può conseguire anche alla violazione di uno degli altri obblighi previsti al comma 6. In ogni caso in cui si sia proceduto alla revoca del <i>trustee</i>, il titolare della carica di Governo che ha costituito il <i>trust</i> provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge. In caso di inadempimento nei termini previsti, alla medesima nomina provvede l'Autorità. 11. Il <i>trustee</i> che incorre in una delle condotte di cui al comma 9 articolo non può più rendersi in futuro <i>trustee</i> di <i>trust</i> istituiti dai titolari di cariche di Governo ai fini di cui alla presente legge. 12. L'Autorità vigila sul corretto adempimento del <i>trust</i> sulla base di quanto previsto dalla presente legge e dall'atto costitutivo del medesimo.	9. La Commissione vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione. 10. Quando le attività patrimoniali concernono la proprietà di compendi immobiliari non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero concernono la proprietà o il controllo di un'azienda o la proprietà o il possesso di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, la Commissione può disporre che i soggetti di cui agli articoli 1 e 3, comma 2, procedano alla loro vendita, con il successivo affidamento alla gestione fiduciaria del ricavato, al netto delle relative spese. In tal caso, la Commissione fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare alla Commissione che non si intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, questi o il titolare del patrimonio possono conferire un mandato irrevocabile a vendere le attività interessate a favore della Commissione o del gestore di cui al comma 2, se già nominato. Ove il mandato sia stato conferito alla Commissione, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine l'interessato non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Commissione o al gestore, si intende che il titolare della carica di governo abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo, e la vendita non ha luogo. La Commissione ne dà in tal caso comunicazione, per ogni effetto di legge, ai titolari degli organi istituzionali di cui all'articolo 4, comma 4. Art. 8 11. Sono esclusi dall'applicazione dei precedenti commi, previa verifica della Commissione, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale dell'interessato e dei suoi familiari, indicati
--	--

Art. 9. <i>(Beni personali).</i> 1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano, previa verifica dell'Autorità, ai beni indicati nell'elenco allegato alla dichiarazione prevista nell'articolo 4, comma 2. Art. 10. <i>(Conflitto di interessi in violazione delle misure preventive).</i> 1. Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 prende una decisione, adotta un atto, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l'Autorità, salve le sanzioni previste dagli articoli precedenti per la violazione delle misure preventive, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio ottenuto. 2. La decisione è pubblicata per una sola volta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale scelti	nell'elenco allegato alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Art. 9 c. 2 (<i>art. 8 V</i>) 2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
---	--

dall'Autorità. 3. La stessa sanzione è applicata al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3, se, in presenza delle stesse condizioni, il medesimo vantaggio economico è conseguito dal coniuge, da un parente o affine entro il secondo grado, da un convivente del medesimo, o da un'impresa di cui il medesimo detenga il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Capo III AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONFLITTI DI INTERESSI Art. 11. <i>(Istituzione dell'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi).</i> 1. È istituita un'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi, composta da cinque membri, dei quali due sono eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, uno, con funzione di presidente, nominato dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa tra loro. 2. L'elezione da parte delle Camere ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Vengono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. 3. Possono far parte dell'Autorità i professori ordinari di università in materie giuridiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione. 4. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità: a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo; b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro della giunta regionale, o di amministratore locale, come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato; d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al	Art. 5. (art. 11 V) <i>(Commissione nazionale per l'etica pubblica e la prevenzione dei conflitti di interessi)</i> 1. È istituita la Commissione nazionale per l'etica pubblica e la prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito denominata «Commissione». La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra i giudici costituzionali emeriti, nonché tra i magistrati delle giurisdizioni superiori e i professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, anche in quiescenza. Dopo la terza votazione, le Camere decidono a maggioranza dei tre quinti. Il Presidente della Commissione è designato dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su conforme parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Ai fini della espressione del predetto parere, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
---	--

terzo grado o conviventi di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 3. 5. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera <i>d</i>) venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 8, lettera <i>a</i>). 6. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza: <i>a</i>) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico; <i>b</i>) assumere qualunque impiego pubblico o privato; <i>c</i>) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite; <i>d</i>) esercitare attività imprenditoriali; <i>e</i>) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici; <i>f</i>) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria; <i>g</i>) candidarsi in elezioni popolari o sostenere pubblicamente candidati in elezioni popolari. 7. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analogha posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica. 8. I membri dell'Autorità sono tenuti ad astenersi dal partecipare a qualunque decisione relativa ad uno dei soggetti di cui all'articolo 3 quando: <i>a</i>) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi; <i>b</i>) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo; <i>c</i>) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di	Ministri, può sottoporre all'esame della Commissione un candidato ovvero, ove ritenuto opportuno, una rosa di candidati. Allo stesso fine, le Commissioni possono procedere alla audizione dei candidati proposti. 3. Il Presidente e i componenti della Commissione devono essere nominati entro quattro mesi dalla cessazione dei precedenti titolari dell'incarico, o, in prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. (ALTERNATIVA A) Qualora entro il termine stabilito dal comma 3, il procedimento per la designazione del Presidente non si sia concluso, questi viene nominato dal Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra i Presidenti emeriti della Corte costituzionale. Analogamente si procede allorché entro lo stesso termine non si sia esaurito il procedimento per la designazione di uno o più componenti il collegio, scegliendo fra le personalità di cui al comma due. (ALTERNATIVA B) 4. Qualora entro il termine stabilito dal comma 3, il procedimento per la designazione del Presidente o di uno o più componenti della Commissione non si sia concluso, alle designazioni mancanti provvede un collegio formato da cinque presidenti emeriti della Corte costituzionale, scelti mediante sorteggio effettuato dal Presidente della Corte in carica. 5. I componenti della Commissione sono nominati per sette anni con incarico non rinnovabile. Essi restano comunque in carica fino alla nomina dei rispettivi successori, ai sensi del comma precedente. 6. I componenti della Commissione non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati durante il periodo del mandato e nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico. Le indennità spettanti ai membri della Commissione ed il loro <i>status</i> sono equiparati a quelli dei giudici costituzionali e sono corrisposte anche per i due anni successivi alla scadenza del mandato.
--	---

debito o credito con il medesimo; d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti o consulenti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 9. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione. 10. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni ed il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione. 11. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici: a) parlamentare italiano o europeo; b) titolare di una carica di Governo; c) giudice costituzionale; d) membro del Consiglio superiore della magistratura, se non in quanto membro di diritto; e) componente di altra Autorità indipendente; f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia; g) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo; h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica; i) Presidente di Regione o Provincia autonoma, nonché componente dei relativi Consigli o Giunte; l) Presidente di Provincia o Sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 12. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. L'adozione di qualunque atto, deliberazione o decisione da parte dell'Autorità deve avvenire a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso. 13. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato a quello dei giudici della Corte Costituzionale.	7. La Commissione è costituita entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Essa si avvale di un proprio ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del Presidente della Commissione stessa. In ogni caso, e a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione del primo decreto di nomina della Commissione, all'Ufficio è assegnato il personale di cui all'articolo 9 della legge n. 215 del 2004.
---	--

Art. 12. <i>(Personale dell'Autorità).</i> 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. 2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità. 3. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità. 4. L'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti. 5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, dal quale è nominato, sentiti tutti i membri dell'Autorità stessa.	Art. 5 (art. 12 V) 8. I soggetti di cui al comma 6 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto, a carico della Commissione, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a quindici unità.
Art. 13. <i>(Funzioni e poteri dell'Autorità).</i> 1. L'Autorità esercita, in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e di valutazione, tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 3. 2. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato. 3. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le notizie ed i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge. 4. L'Autorità si avvale di un apposito nucleo della Guardia di Finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge. 5. L'Autorità può altresì consultare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le altre autorità di	Art. 6. (art. 13 V) <i>(Funzioni della Commissione)</i> 1. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti da essa previsti, applica le relative sanzioni o ne promuove l'applicazione, ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalla presente legge, nei casi di conflitti di interessi relativi ai membri dei governi nazionale e regionali e delle Autorità indipendenti. Con il decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, sono identificati i Governi locali ai quali si estende la competenza della Commissione nell'esercizio dei poteri previsti dalla presente legge e quelli per i quali, in ragione della loro dimensione, la vigilanza sui conflitti di interessi e l'adozione dei relativi provvedimenti avverrà in forma decentrata nel rispetto dei principi della legge stessa. 2. La Commissione può approvare disposizioni, istruzioni o direttive sull'applicazione delle norme della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati,

settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge. 6. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai soggetti cui si applicano le disposizioni della presente legge la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni. 7. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge. Art. 14. <i>(Giurisdizione competente e termini per le impugnazioni).</i> 1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte d'Appello, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. La Corte d'Appello decide in camera di consiglio, entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione. 2. La decisione della Corte d'Appello è impugnabile con ricorso alla Corte di Cassazione. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. Il ricorso è deciso entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione. 3. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e le decisioni della Corte d'Appello, gli interessati possono proporre impugnazione entro trenta giorni dalla data di notifica. 4. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell'Autorità giudiziaria, la Corte Costituzionale decide entro trenta giorni. Capo IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI, I PRESIDENTI DI REGIONE E I MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI	pareri sulla interpretazione e applicazione delle norme stesse. 3. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge. Art. 12 (art. 14 V) 5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dalla Commissione ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'appello di Roma; il collegio giudicante è composto da tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno. Il collegio decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione. La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte di Cassazione, ed è deciso da un collegio presieduto dal Primo Presidente della stessa e composto da magistrati di Cassazione estratti a sorte all'inizio di ogni anno; il collegio provvede entro un mese.
--	--

Art. 15.

(Delega al Governo per l'integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitto di interessi degli amministratori locali).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti, per integrare il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», relativamente alla disciplina del conflitto di interessi come definito all'articolo 2 della presente legge.

2. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legislativo di cui al comma 1 adatta alle situazioni locali le misure previste dalla presente legge per la prevenzione, la risoluzione e la sanzione dei conflitti di interessi.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere disposizioni di prevenzione, ed eventuale sanzione, del conflitto di interessi dei seguenti amministratori locali:

- a) i sindaci ed i membri delle giunte di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) i presidenti ed i membri delle giunte delle province.

Art. 16.

(Principi in materia di conflitto di interessi dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali).

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge, e a prevenire e sanzionare situazioni di conflitto di interessi come definite all'articolo 2 della presente legge, per i Presidenti delle Regioni ed i membri delle Giunte regionali.

2. All'articolo 3, primo comma, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in

Art. 1 (art. 15 V)

4. Ai fini della estensione delle disposizioni della presente legge ai titolari degli organi di governo degli enti locali, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari interessate, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, con gli opportuni adattamenti, integrazioni ed esenzioni in relazione alle competenze, alle tipologie e alle dimensioni dei diversi enti locali. La Conferenza unificata esprime il suo parere entro trenta giorni dalla richiesta del Governo, le Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni. Trascorsi tali termini, il decreto legislativo può comunque essere adottato.

Art. 1 (art. 16 V)

3. Le leggi regionali disciplinano i casi di incompatibilità dei Presidenti e dei componenti delle Giunte regionali, uniformandosi ai principi desumibili dalla presente legge, oltre che a quelli stabiliti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165.

caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza».

Capo V
SOSTEGNO PRIVILEGIATO NEL SETTORE
RADIOTELEVISIVO

Art. 17.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitto di interessi. Norme di principio).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta autorità, accertano che le imprese radiotelevisive che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni superiori ai quindicimila abitanti, ai candidati presidenti di Provincia, ai candidati Presidenti di Regione e ai capi delle coalizioni nel corso delle campagne elettorali, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopraindicati un sostegno privilegiato.
2. Le predette disposizioni si applicano anche alle imprese che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma 1 ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1.
4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo di rigore che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti in violazione del principio della *par condicio* e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche sopraindicate.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previste dalle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le 24 ore, l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di 48 ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5. 7. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della <i>par condicio</i> violata, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 ad euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, oltre alla terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di 15 giorni. 8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale, e fino all'applicazione delle disposizioni in materia di <i>trust</i> cieco di cui all'articolo 8, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi precedenti. 9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. 10. Nella comunicazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo	
--	--

nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte. 11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne. 12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo. Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 18. <i>(Copertura finanziaria).</i> 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 19. <i>(Disposizioni transitorie e finali).</i> 1. Quando la presente legge preveda il decorso di termini dall'assunzione della carica, i medesimi termini si intendono decorrere, per coloro che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, da quest'ultimo momento. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7	Art. 13. <i>(Copertura finanziaria)</i> 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--	--

ottobre 1969, n. 742, relativamente al decorso dei termini processuali, il decorso degli altri termini previsti dalla presente legge è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Art. 20. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati: a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; b) il numero 2 dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441. Art. 21. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, ad eccezione degli articoli 11 e 12, che entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.	Art. 14. (20 V) (Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215) 1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, è abrogata. Art. 15. (21 V) (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, ad eccezione dell'articolo 5 che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.